# ISTITUTO COMPRENSIVO "Duccio Galimberti" Piazza Solidarietà e volontariato n. 3 12010 BERNEZZO C.F. 96060340047

Piazza Solidarietà e volontariato n. 3 12010 BERNEZZO C.F. 96060340047 Tel.: 0171 82203 - E-mail: cnic839005@istruzione.it Posta certificata: <a href="mailto:cnic839005@PEC.ISTRUZIONE.IT">cnic839005@PEC.ISTRUZIONE.IT</a> Sito http://www.icbernezzo.gov.it/

> ALBO ON LINE DSGA

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto servizi accompagnatore naturalistico

CIG: ZA032177D1

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 2 maggio 1924 e ss.mm.li;  VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;  VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, a sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento of funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblico Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  VISTO  il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinament del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;  VISTO  l'art. 11, c. 2 del D.L. vo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, serviz e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrare, in conformità a propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri o selezione degli operatori economici e delle offerte";  VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTO  la legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2016 207) per le parti non abro	VISTO	il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;  VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, a sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento o funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblici Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  VISTO  il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinament del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;  VISTO  l'art. 11, c. 2 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, serviz e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contratto e i criteri o selezione degli operatori economici e delle offerte";  VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO	VISTO	Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, a sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  VISTA  Ia legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento o funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblici Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  VISTO  ii decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinament del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;  VISTO  l'art. 11, c. 2 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, serviz e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità a propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri o selezione degli operatori economici e delle offerte";  VISTO  ii D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia o contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTA  Ia legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione del lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principio di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appalt		
funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblici Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  VISTO  il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinament del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;  VISTO  l'art. 11, c. 2 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, lamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità a propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";  VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTA  la legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  VISTO  l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO  Il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferi	VISTO	
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;  VISTO  l'art. 11, c. 2 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità a propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";  VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTA  la legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO  Il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senzi	VISTA	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità a propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri o selezione degli operatori economici e delle offerte";  VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia o contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTA  Ia legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  VISTO  Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO  Il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senzi previa consultazione di due o più operatori;	VISTO	il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, de trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  VISTA la legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;  VISTO L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO II D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senzi previa consultazione di due o più operatori;		
VISTO  la legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO  Il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senzi previa consultazione di due o più operatori;	VISTO	2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 207) per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;  VISTO  L'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede: "L'affidamento l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO  Il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senzi previa consultazione di due o più operatori;	VISTA	la legge 13 agosto 2010, N. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medi imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";  VISTO  II D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senzi previa consultazione di due o più operatori;		il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;		
VISTO II Regolamento d'Istituto per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di forniture di beni	VISTO	II D. Lgs. 56 del 19/04/2017, correttivo del nuovo codice dei contratti, che prevede che per ordini inferiori a 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvato con deliberano n.3 del verbale del consiglio di istituto n.12 del 15/02/2019;	VISTO	Il Regolamento d'Istituto per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvato con delibera n.3 del verbale del consiglio di istituto n.12 del 15/02/2019;
VISTA  La nota prot.n.11653 del 14 maggio 2021 ed in particolare le indicazioni operativo relative all'utilizzo delle risorse finanziarie;	VISTA	La nota prot.n.11653 del 14 maggio 2021 ed in particolare le indicazioni operative relative all'utilizzo delle risorse finanziarie;
	VISTA	La nota prot.n. 11658 del 14 maggio 2021 inerente l'assegnazione della risorsa

CONSIDERATO	l'art. 31, comma 6 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), che ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, in particolare, il comma 6 del citato articolo ha previsto l'incremento di 150 milioni di euro nel 2021 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ai fini della ripartizione della risorsa finanziaria complessivamente prevista, come stabilito dal decreto interministeriale previsto dal comma 6, si considera la popolazione studentesca; che la misura prevede di utilizzare tali risorse per:
	<ul> <li>acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare nell'ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate;</li> </ul>
VISTO	il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 235, che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, istituisce un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", destinato all'attuazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
VISTO	il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che, all'articolo 32, prevede che quota parte del fondo di cui al succitato all'articolo 235 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 sia destinata all'assegnazione di risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per l'ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando l'attività didattica ad attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo;
VISTO	il Decreto Interministeriale, Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020, "Decreto recante la ripartizione delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104" ed in particolare l'art. 2 lett. b)";
VISTO	l'avviso prot. n. 15882 del 23 dicembre 2020 con il quale è stato richiesto alle istituzioni scolastiche del Piemonte di presentare le proprie manifestazioni d'interesse per il finanziamento dei patti educativi di comunità;
VISTO	il decreto, con relativo allegato, prot. n. 3055 del 15 marzo 2021 con cui è stato approvato, a seguito del succitato Avviso prot. n. 15882 del 23 dicembre 2020, il piano di riparto delle risorse a favore delle Istituzioni Scolastiche finalizzate al sostegno finanziario dei patti di comunità, rientranti tra le misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 32;
VISTO	Il decreto e relativo allegato che costituisce parte integrante del provvedimento, prot.n.5572 del 06 maggio 2021 ove viene indicato il piano di riparto delle risorse finanziarie con riferimento al finanziamento dei patti educativi di comunità;
VISTO	Il progetto "EState Insieme" che prevede attività volte alla socializzazione, al consolidamento delle competenze , alla trasversalità dell'apprendimento ed al contrasto della povertà educativa
VISTO	il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO	il Programma Annuale es. 2021 proposto dalla Giunta esecutiva in data 14/01/2021;

CONSIDERATO	il Programma Annuale es. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/01/2021
CONSIDERATO	che il progetto è inserito nel PTOF (Periodo di riferimento 2019/20-2021/22)
PRESO ATTO	della necessità di usufruire del servizio di un accompagnatore naturalistico con
	riferimento alle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate 2021; ;
CONSIDERATO	che non sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la relativa
	fornitura;
CONSIDERATA	L'apposita indagine di mercato – consultazione portale MePA - effettuata e le valutazioni
	in termini di economicità, efficienza ed efficacia;

Per le motivazioni sopra indicate

### **DETERMINA**

#### ART. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### ART. 2

di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 modificato da D.Lgs. 56/2017 al seguente fornitore:

### EMOTIONALP SOC.COOP

per l'importo di € 100,00 (IVA esclusa).

#### ART. 3

l'importo complessivo della fornitura non potrà superare la previsione disposta per tali acquisti in sede di bilancio;

#### ART. 4

di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di cui all'art. 3 al P.A. es. 2021;

## ART. 5

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990 Responsabile Unico del Procedimento il DSGA, Federica DADONE.

## ART. 6

di pubblicare all'Albo on line di questo Istituto Scolastico la presente determina.

Il Dirigente scolastico (Prof.ssa Milva RINAUDO) (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)